

COMUNE DI STARANZANO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblici e l'applicazione della relativa tassa, in attuazione del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, dall'art. 38 all'art. 57.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni possono essere di due tipi:

- permanenti: occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- temporanee: occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Gli artt. 67, 72, 78 della L.R. 19.11.91 n. 52 classificano tali interventi come soggetti ad autorizzazione edilizia.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree suddette deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale, contenente:

- generalità e domicilio del richiedente;
- oggetto e motivo dell'occupazione;
- durata dell'occupazione, dimensione ed ubicazione esatte;
- descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove, per l'occupazione della medesima area, siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la precedenza nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Tuttavia è garantita la preferenza ai titolari delle attività commerciali richiedenti l'occupazione dello spazio antistante il loro negozio per l'esposizione della relativa merce.

Art. 4
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione scritta, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Il responsabile del procedimento provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale riguardante i procedimenti amministrativi.

in caso di diniego questo viene motivato e comunicato nei termini previsti dal medesimo regolamento.

Art. 5
AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'atto di autorizzazione, nel caso che la richiesta sia accolta, indicherà le generalità ed il domicilio del soggetto autorizzato, la durata dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie dell'area autorizzata, eventuali condizioni particolari alle quali l'autorizzazione stessa è subordinata.

Le autorizzazioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale ed in quelli di Edilizia, Igiene e Polizia urbana.

L'occupazione di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle norme di attuazione.

Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute; esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche nell'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

Il soggetto autorizzato è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

L'eventuale autorizzazione è accordata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- con l'obbligo del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- a termine, per la durata massima di 3 anni.

Art. 6

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale, in particolare assicurando la pulizia dell'area assegnata.

E' vietato ai soggetti autorizzati di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere il ripristino dell'area.

A garanzia dell'adempimento di tale obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al soggetto autorizzato la presentazione di idonea cauzione.

Le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. Nel caso in cui non ci sia la possibilità tecnica di annullare lo stato d'intralcio, il soggetto autorizzato dovrà attenersi alle particolari disposizioni impartite dall'Amministrazione.

Le eventuali aree per lo stazionamento delle autovetture da piazza, o delle analoghe vetture a trazione animale, sono determinate dall'autorità comunale.

Art. 7

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente regolamento o nella stessa autorizzazione;
- violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli.

Art. 9

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

In ogni caso l'Amministrazione ha la facoltà di revocare le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le autorizzazioni per l'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, per l'occupazione di suolo pubblico, sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il soggetto autorizzato presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 11
OCCUPAZIONI ABUSIVE

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, e previa contestazione all'interessato, il Sindaco dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine l'Amministrazione provvede alla rimozione, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa:

a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile;

b) le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa comunale le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art. 13

GRADUAZIONE DELLA TASSA - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

Secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 3, del D.Leg.vo n. 507/93, la tassa è graduata in due categorie:

nella prima va applicata la tassa nell'importo previsto dal D.Leg.vo n. 507, nella seconda sono applicate le riduzioni previste nel tariffario allegato.

A tal fine, le aree pubbliche indicate nel precedente art. 12, sono classificate come segue:

Prima categoria: Piazzale UNICEF con relativi marciapiedi e spazi verdi collegati;

Seconda categoria: Tutte le altre strade, gli spazi e le aree pubbliche del territorio comunale.

Per l'occupazione di suolo pubblico dovuto ai distributori di carburanti e tabacchi, il territorio comunale si intende così suddiviso:

- Centro abitato: sulla base dei provvedimenti previsti dall'art. 4 del nuovo codice della strada (delibera G.C. n. 354 dd. 16.06.1993);

- Zona limitrofa: rimanente territorio comunale a nord del canale del Brancolo;

- Sobborghi-zone periferiche: territorio comunale a sud del canale del Brancolo

- Frazioni: ==

Art. 14

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

L'unità di misura delle occupazioni, effettuate sia in superficie che negli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, è il metro quadrato.

Si fa uso invece del metro lineare (chilometro lineare) per le occupazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.Leg.vo n. 507/93, concernente cavi, condutture ed altri impianti soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

La frazione inferiore al metro comporta un arrotondamento alla misura superiore, secondo quanto sancito al comma 4 dall'art. 42 del D.Leg.vo n. 507/93.

Art. 15

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

In fase di controllo la misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dall'eventuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime, con la tariffa ridotta al 30%.

I vasi delle piante, le balaustre o altri elementi delimitanti l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate su spazi di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16 TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche, sono determinate in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 del presente regolamento ed in relazione ai valori stabiliti dal D.Leg.vo n. 507/93, all'art. 44, comma 1, all'art. 45, comma 2, ed all'art. 47.

Per l'occupazione del suolo e sottosuolo per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei, è dovuta una tassa entro i limiti stabiliti dal D.Leg.vo n. 507/93 all'art. 48 comma 1.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, è dovuta una tassa nei limiti stabiliti dal D.Leg.vo n. 507/93 all'art. 48 comma 7.

Per entrambe le fattispecie suesposte, la tassa si applica in rapporto alle rispettive zone in cui risulta suddiviso il territorio comunale tra centro abitato, zona limitrofa, sobborghi, zone periferiche e frazioni, come stabilito dal precedente art. 13.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. La stessa, ancorché l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o risulti realizzata non in via continuativa, non è suscettibile di frazionamento.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tal fine e con riguardo all'art. 45 del D.Leg.vo n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure annue di riferimento:

- occupazioni fino a 24 ore:
tariffa giornaliera intera;
- occupazioni superiori alla giornata e fino a 14 giorni:
tariffa giornaliera intera rapportata al numero dei giorni;
- occupazione di durata superiore a 14 giorni:
tariffa ridotta del 20%
- occupazioni di durata non inferiore ad un mese:
tariffa ridotta del 50%;

Art. 17 MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Leg.vo n. 507/93, la tariffa è ridotta al 50%.

Non sono soggetti alla tassa:

- le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;
- i passi carrabili.

Art. 18

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, su modelli resi disponibili dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione medesima.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione e la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo della tassa dovuta e versata di cui va allegato l'attestato di versamento su conto corrente postale.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

Nel caso di variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al precedente primo comma, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa va effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale, con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per tale tipo di occupazioni, nel caso di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo, di cui al comma seguente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'occupazione medesima.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato con versamento su conto corrente postale intestato al Comune, mediante apposito modulo approvato dal Ministero delle Finanze. L'importo va arrotondato alle mille lire: per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.

Art. 19

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa, valgono le disposizioni previste all'art. 51 del D.Leg.vo n. 507/93.

Art. 20
SANZIONI

Per le violazioni nell'applicazione della tassa, si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Leg.vo n. 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo; in eccedenza alla superficie concessa; non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma del codice penale: art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383, L. 24.11.1981, n. 689, D.L. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni.

L'art. 42 del D.Leg.vo n. 507, al comma 2, prevede comunque una maggiorazione del 20% della tassa riguardante occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente autorizzato.

Art. 21
NORME FINALI

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 20.06.1962 e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni comunali contrarie o incompatibili.

Art. 22
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento una volta diventato esecutivo ai sensi della L. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno

(Cat. 2a riduzione del 30 % rispetto alla 1a):

Categoria prima € 17,560

Categoria seconda € 12,292

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi
sottostanti e soprastanti il suolo

Per ogni metro quadrato e per anno

(Cat. 1a riduzione del 30 %)

(Cat. 2a riduzione del 30 % rispetto alla 1a):

Categoria prima € 12,292

Categoria seconda € 8,604

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico

Per ogni metro quadrato e per anno

(Cat. 1a riduzione del 70 %)

(Cat. 2a riduzione del 30 % rispetto alla 1a):

Categoria prima € 5,268

Categoria seconda € 3,687

D) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).

E) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno € 258,229

F) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di € 25,823.- a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

G) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	€ 10,330
Zona limitrofa	€ 7,747
Sobborghi e zone periferiche	€ 5.165

H) Distributori di carburante:

occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 30,988
Zona limitrofa	€ 25,823
Sobborghi e zone periferiche	€ 15,494
Frazioni	€ 5,165

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima € 1,033

Categoria seconda € 0,723

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 14 giorni:

Categoria prima € 1,033

Categoria seconda € 0,723

2. (riduzione del 20 %) oltre i 14 giorni:

Categoria prima € 0,826

Categoria seconda € 0,578

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 50 %):

Categoria prima € 0,516

Categoria seconda € 0,362

C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80 %.

E) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50 %. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

F) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe applicate sono equivalenti di quelle di cui alla lettera A).

G) Per le manifestazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80 %.

H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 5,165
- b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 7,747

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30 %
- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50 %
- c) di durata superiore a 180 gg. + 100 %

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il contribuente sottoscrive un documento - quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato, che può essere effettuato in unica soluzione o a rate, ovviamente, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.